ALL. C

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
Premesso che:
La concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste ai sensi del bando di avviso
pubblico per la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia POR Puglia 2007-2013 – Asse II -Occupabilità
sono disciplinate da specifica normativa;
a)L'impresa (in seguito indicata per brevità " contraente"), con sede
legale in
Bari, via Corigliano, 1, codice Fiscale 80017210727 (in seguito indicato per brevità "
Regione"), la domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall'Asse II – Occupabilità del P.O.R. Puglia 2007-2013, per la realizzazione di assunzioni
riguardanti la propria unità produttiva di;
b)la Regione con determina dirigenziale n del ha concesso alla contraente,
per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo dell'importo complessivo di
€), da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le
modalità indicati nell'atto dirigenziale di concessione;
c)il contributo verrà concesso previa presentazione, ai sensi della suddetta determina, di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, d'importo pari al 100 % della somma totale da erogare e per la durata non inferiore a tropta mosi a gazanzia dell'apparticula dishinata di particulari dell'apparticulari del
inferiore a trenta mesi, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e
dalla determinazione di concessione;
d)con decreto del Ministro del tesoro in data 20/11/1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 289 del 10/12/1996 è stato approvato lo schema di garanzia
fidejussoria previsto dal citato articolo 56, comma 2, della legge n. 52/1996 e
successivamente modificato con decreto del Ministero del Tesoro del 22/04/1997
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/1997 e, che il presente atto è redatto in conformità al
predetto schema, mutatis mutandis;
TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta
"società") con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al n.
nato a il nella qualità di dichiara di
costituirsi con il presente atto di fidejussione nell'interesse del/la contraente ed a favore
della Regione Puglia – Assessorato al Welfare - Lavoro, per la restituzione dell'anticipazione
di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €
corrispondente all'intera quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione
specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Puglia l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente

non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dalla regione stessa con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca dei finanziamenti previsti dall'Asse II – Occupabilità del P.O.R. Puglia 2007-2013 e delle condizioni specifiche contenute nell'atto dirigenziale di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso;

- 2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3. La garanzia ha efficacia dalla data di sottoscrizione della presente sino al compimento dei 30 mesi decorrenti dalla data dell'ultima assunzione ammessa a finanziamento (indicare la data finale). Sarà svincolata dalla Regione Puglia dandone comunicazione ai soggetti interessati, alla data in cui il soggetto interessato certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione del progetto;
- 4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- 5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna al Soggetto Convenzionato, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il Fideiussore	
Il Contraente	

N.B. Sottoscrivere con firma autentica e con attestazione dei poteri di firma

- (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria;
- (2) Indicare le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.